

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

AREA QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Città metropolitana di Roma capitale
Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio
Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette
Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Provincia di Latina
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Provincia di Rieti
settore4.provinciadirieti@pec.it
urp.provinciarieti@pec.it

Provincia di Viterbo
provinciavt@legalmail.it

Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it

Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Sindaco Prof. Roberto Gualtieri

protocollo.commissariogiubileo2025@pec.comune.roma.it

Area Autorizzazioni Integrate Ambientali

c.a. ing. Ferdinando Leone

e p.c.

Direzione generale

Coordinamento Autorizzazioni,

PNRR e Supporto Investimenti

c.a. dott. Luca Ferrara

ARPA LAZIO

Direzione Tecnica

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto riutilizzo *in situ* acque reflue depurate. Chiarimenti.

Come noto, l'attuale disciplina nazionale in materia di riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali ed individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili, è contenuta nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003. Tale Decreto definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle suddette acque reflue regolamentandone le destinazioni d'uso ed i relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, escludendo dal proprio ambito applicativo, il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte, come espressamente riportato all'articolo 1, comma 3.

Altresì, il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" incentiva il riutilizzo e il riciclo delle risorse idriche quale strumento utile a perseguire gli obiettivi di tutela delle acque (art.73). Il risparmio idrico va perseguito anche attraverso il riciclo e il riutilizzo della risorsa, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili (art.98).

L'art.99, inoltre, rimanda ad un decreto ministeriale la definizione delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, affidando alle Regioni l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il successivo Decreto 2 maggio 2006 sostanzialmente conferma quanto disciplinato dal D.M. 185/2003.

Analogamente, il Regolamento UE 741/2020, in vigore dal 26.06.2023, definisce i requisiti minimi per il riutilizzo, per scopi agricoli, delle acque reflue urbane trattate e affinate ma non prevede alcun riutilizzo "*in situ*" e la proposta di DPR, pubblicata sul sito del MASE in bozza, recepisce e implementa la normativa europea e definisce le regole per il riutilizzo delle acque reflue

per scopi non solo irrigui, ma anche civili e industriali, non contemplando espressamente l'utilizzo in situ delle acque reflue industriali.

Pertanto, in considerazione delle istanze presentate da codeste Amministrazioni in merito alla possibilità di riutilizzo “*in situ*” delle acque reflue depurate, con nota n. n. 988546 del 11.09.2023 questa Direzione ha presentato apposito interpello al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al fine di chiarire se, *in assenza di disposizioni normative nazionali, le istanze presentate dalle ditte che prevedono il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell'insediamento (mitigazione polveri, antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo o altro) possano essere accolte dagli Enti autorizzatori. Altresì, qualora si ritenga che sussista la possibilità di consentire tale riutilizzo, di indicare quale sia la disciplina autorizzativa da applicare, ivi compresa la normativa di riferimento per la definizione dei requisiti di qualità delle acque reflue depurate ai fini del loro riutilizzo nel medesimo stabilimento che le ha prodotte nonché l'autorità competente preposta al rilascio della suddetta autorizzazione*».

In risposta al suddetto interpello, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con nota 158381 del 4/10/2023, acquisita al protocollo regionale con numero n.1103855 del 5/10/2023 ha chiarito come segue.

L'assenza di norme tecniche per il riutilizzo “*in situ*” delle acque reflue non determina in via interpretativa, un divieto assoluto, in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso.

Per contro, nel D.lgs. n. 152/2006, si rinvencono più disposizioni di carattere generale volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue (cfr. art. 98, comma 1; art. 101, comma 10; art. 110, comma 4; art. 155, comma 6)

Pertanto, il riutilizzo in situ di acque reflue, non essendo oggetto di un esplicito divieto, né di una disposizione che ne condizioni l'esercizio all'ottenimento di una specifica autorizzazione al riutilizzo, deve essere considerata un'attività consentita.

Considerato che il riutilizzo “*in situ*” non è sottoposto a specifico titolo autorizzativo previsto per le altre forme di riutilizzo, tale attività deve essere autorizzata nell'ambito del regime giuridico dell'impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue.

Dal punto di vista amministrativo, il gestore è tenuto a munirsi del titolo abilitativo previsto per l'attività industriale e a dichiarare la sua intenzione di riutilizzo in situ delle acque reflue depurate.

Altresì, in considerazione delle numerose attività industriali che producono reflui diversi per contenuto in sostanze organiche o inorganiche, il relativo tipo di riutilizzo dovrà essere in funzione della composizione del refluo. Sarà pertanto compito dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione/comunicazione ambientale dell'attività industriale valutare tecnicamente, caso per caso, la possibilità e le modalità del riutilizzo, esaminando i requisiti tecnici, tra i quali la qualità delle acque reflue depurate e i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di riutilizzo, per disciplinare il riuso a fini produttivi.

Alla luce, quindi, dei chiarimenti forniti dal Dicastero dell'Ambiente con la nota soprarichiamata, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, della riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorire il risparmio idrico è opportuno, ove possibile, incentivare il riutilizzo, presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte, delle acque reflue non scaricate e opportunamente depurate.

Nel caso in cui le acque reflue depurate rispettino i requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici ed i criteri stabiliti dal DM 185/2003, il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate per finalità inerenti al ciclo produttivo o la gestione dell'insediamento (mitigazione polveri, antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo o altro) potrà essere certamente consentito dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Diversamente, il riutilizzo in situ dovrà essere valutato, caso per caso, dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o destinataria della comunicazione ambientale necessaria all'esercizio dell'attività industriale.

Tali valutazioni dovranno tener conto della provenienza delle acque (tipologia di impianto e ciclo di produzione del refluo), del sistema di depurazione a cui sono sottoposte, delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità.

A tal fine il titolare dell'impianto dovrà presentare alla Autorità competente apposita relazione tecnica con l'indicazione della provenienza delle acque, del sistema di depurazione, delle caratteristiche di qualità delle acque reflue depurate, dei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di riutilizzo, della quantità e della destinazione d'uso del refluo trattato. La relazione deve essere

corredata da uno schema impiantistico dettagliato che descriva il ciclo delle acque destinate al riutilizzo.

L'autorizzazione all'impianto rilasciata dall'Autorità competente dovrà riportare le prescrizioni relative al riutilizzo necessarie a garantirne il controllo e ad assicurare le condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo e alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

Con l'auspicio di aver fornito chiarimenti a supporto dell'attività istruttoria di codeste Amministrazioni, si porgono cordiali saluti.

La Funzionaria
Dott.ssa Silvana Rodolico

La Dirigente
Dott.ssa Filippa De Martino

Il Direttore
Dott. Vito Consoli